

LA CURIA DIOCESANA: NATURA E ARTICOLAZIONI (cann. 469-474)

SOMMARIO: I. "*Curia Dioecesana constat illis institutis et personis ...*" – 1. La Curia diocesana composta da "institutae" e "personae" – 2. Quali sono gli "institutae" e le persone che compongono la Curia? – 3. Curia e "uffici ecclesiastici" – 4. L'esercizio della potestà di governo nell'ambito della Curia diocesana – 5. I laici possono essere titolari di uffici nell'ambito della Curia diocesana? – II. "... *quae Episcopo operam praestant ...*" – 1. Il carattere ministeriale della Curia diocesana – 2. Il carattere ecclesiale della Curia diocesana – III. "... *in regimine universae dioecesis ...*" – IV. "... *praesertim in actione pastoralis dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda*" – 1. Il carattere pastorale della Curia diocesana – 2. L'articolazione del "regimen dioecesis" – V. *Conclusioni*

Scopo del nostro contributo è studiare la natura e le articolazioni della Curia diocesana così come emergono in particolare dai canoni 469-474 del Codice di diritto canonico (CIC). Terremo presenti i documenti che costituiscono le fonti dei canoni citati ⁽¹⁾ e precisamente:

- *Codex Iuris Canonici* del 1917 (CIC/1917), cann. 363;
- CONCILIO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus* (CD), 27;
- SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Directorium "Ecclesiae Imago" de pastoralis ministerio Episcoporum* (EI) del 22 febbraio 1973, 200;
- PAULUS PP. VI, *Constitutio apostolica "Vicariae potestatis" qua Vicariatus Urbis nova ratione ordinatur* (VP) del 6 gennaio 1977.

A questi documenti è utile aggiungere la *Constitutio apostolica de Romana Curia "Pastor Bonus"* (PB) del 28 giugno 1988, promulgata da Giovanni Paolo II: essa, pur riguardando la Curia Romana, offre utili spunti a una riflessione, per via analogica, sulla Curia diocesana.

(1) Cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Libreria Editrice Vaticana, 1989, 133-134.

Dando per scontata una prima conoscenza dei canoni oggetto del nostro studio, conoscenza che può essere facilitata dalla lettura di qualche commentario al Codice e, in particolare, del contributo di Paolo Urso, a cui talvolta ci riferiremo, e di Giovanni Giuliani⁽²⁾, vorremmo concentrare la nostra attenzione su un'approfondita esegesi del can. 469, testo che offre un'esplicita definizione di Curia diocesana. Questo lavoro permetterà non solo di precisare che cosa si intenda per Curia diocesana, ma anche di affrontare, di volta in volta, diversi problemi concernenti la natura e l'articolazione di essa.

Afferma il testo del Codice: *"Curia dioecesis constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastoralis dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda"*.

I. "CURIA DIOECESANA CONSTAT ILLIS INSTITUTIS ET PERSONIS"

1. *La Curia diocesana composta da "institutae" e "personae"*

Il can. 363, § 1 del CIC/1917 non faceva riferimento a *"institutae"*, ma affermava semplicemente: *"Curia dioecesis constat illis personis ..."* e al § 2 dava un elenco completo di queste persone: *"... Vicarius Generalis, officialis, cancellarius, promotor iustitiae, defensor vinculi, synodales iudices et examinatores, parochi consultores, auditores, notarii, cursores et apparitores"*. Il CIC non presenta invece alcun elenco, ma parla di *"institutae"* e di *"personae"*. Che cosa si intende con questi due termini?

(2) URSO P., *La Curia diocesana*, in LONGHITANO A. – MOGAVERO D. – URSO P. – MARCHESI M., *Chiesa particolare e strutture di comunione*, Bologna 1985, 71-117 (cf anche: URSO P., *La struttura interna delle chiese particolari*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1990, 399-522; sulla Curia: 410-429); GIULIANI G., *I canoni generali sulla Curia diocesana*, in *Apollinaris* 61(1988) 109-153.

Purtroppo la bibliografia specifica sulla Curia diocesana è molto scarsa. Ricordiamo, prima della promulgazione del Codice del 1983, lo studio di BRESSANI A., *La chiesa particolare e le sue strutture*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa. II: Il popolo di Dio e la sua struttura organica* (a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Roma 1981, 309-404 (sulla Curia diocesana: 329-335) e l'interessante volume, che raccoglie gli atti di un simposio sull'organizzazione delle curie diocesane spagnole tenuto a Salamanca dal 3 al 7 novembre 1978: *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, Salamanca 1979.

Alcuni studi successivi al Codice, in genere inseriti in commentari di carattere generale, sono indicati nei citati contributi di Urso e di Giuliani.

Il secondo vocabolo – “*personae*” – risulta essere il più chiaro: se, infatti, il termine “*persona*” può riferirsi sia alla persona fisica che a quella giuridica, è anche vero che quando è utilizzato senza ulteriori specificazioni si riferisce, salvo risulti diversamente dal contesto (si veda ad es. il can. 1281, § 2), alla persona fisica (3).

Il termine “*institutum*” è invece più generico: viene adoperato, per esempio, in riferimento agli istituti di vita consacrata, ma anche per designare gli insiemi di beni o di offerte destinati a un determinato scopo (cf. can. 1274). Nel contesto del nostro canone il vocabolo “*instituta*” non ha ovviamente un contenuto patrimoniale, né, tanto meno, una relazione con gli istituti di vita consacrata. Va, invece, inteso come indicante genericamente degli organismi, delle istituzioni formate da persone, che aiutano il Vescovo non in quanto singole persone fisiche, ma in quanto costituenti un insieme: un consiglio, una commissione, ecc. In questa accezione il termine “*instituta*” viene utilizzato dallo stesso Concilio: per esempio, in CD 27 – proprio dove si parla della Curia diocesana – “*instituta*” si riferisce al capitolo cattedrale, al collegio dei consultori, ad altri consigli. Con lo stesso significato è presente nel CIC, anche, come nel canone che si sta esaminando, unito al termine “*personae*”: per esempio, nell’elencazione dei soggetti che cooperano con il Romano Pontefice (cf. can. 334).

Si può quindi concludere che, secondo il can. 469, la Curia è composta da persone, che aiutano il Vescovo in quanto singole, e da organismi, dove le persone prestano la loro opera in modo unitario.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: ma la Curia non è composta da “uffici”? La domanda viene legittimata dagli stessi canoni che seguono il can. 469: il can. 470 tratta della “*nominatio eorum, qui officia in curia dioecesis exercent*” e il can. 471 stabilisce degli obblighi per “*omnes qui ad officia in curia admittuntur*”. Del resto il n. 200 di EI iniziava affermando: “*Curia dioecesis constat ex illis personis et officiis ...*” (4). Perché il can. 469 evita il termine “*officia*”? Certamente non perché le persone che nella Curia aiutano il Vescovo non possano essere titolari di un ufficio ecclesiastico: è ovvio che i Vicari generali ed episcopali, il cancelliere, i notai, l’economista (tutte persone di cui il CIC tratta

(3) Utilizziamo per l’esegesi del testo codiciale, soprattutto per il tentativo di precisazione dei diversi termini impiegati dal legislatore, il volume di OCHOA X., *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Città del Vaticano 1984 (2° ed.).

(4) Si noti che la differenza tra il can. 469 e EI 200 non riguarda soltanto l’assenza nel canone del termine “*officia*”, ma anche l’aggiunta, sempre nel canone, del termine “*instituta*”. Di fatto, però, anche EI 200 elencava tra i componenti della Curia degli organismi, quali consigli, commissioni, ecc.

nel capitolo dedicato alla Curia) sono tutti titolari di uffici ecclesiastici, nel senso del can. 145, § 1 (*"Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spirituales exercendum"*). Ci sono, però, delle persone, che fanno parte a tutti gli effetti della Curia diocesana, che non possono tuttavia essere considerate in senso stretto titolari di un ufficio ecclesiastico: ad esempio, quelle incaricate di un compito temporaneo e quindi non *"stabiliter constitutum"*. Dire, quindi, che la Curia diocesana è composta da "persone" non pregiudica il fatto che tutte o alcune di esse siano titolari di un ufficio ecclesiastico; non esclude, però, dall'ambito della Curia chi non è investito di un ufficio ⁽⁵⁾.

2. Quali sono gli *"instituta"* e le persone che compongono la Curia?

Il can. 469, diversamente dal can. 363, § 2 del CIC/1917, non fa un elenco dei componenti della Curia diocesana. Il capitolo in cui il canone è inserito tratta invece di alcuni uffici personali – i Vicari generali ed episcopali, il cancelliere, ecc. – e di un solo organismo a carattere collegiale: il Consiglio per gli affari economici. Sono solo questi gli *"instituta"* e le persone che prestano il loro servizio al Vescovo nella Curia? Evidentemente no. Basta vedere l'esemplificazione della composizione della Curia diocesana offerta da EI 200 (che invita il Vescovo a costituire *"sectiones pastoralem, socialem-caritativam et liturgicam, ... necnon Consilia, Officia, Commissiones, ..., Secretariatus et his similia"*) o anche l'articolazione del Vicariato di Roma prevista da VP (segreteria generale, uffici – compresi i centri pastorali –, servizi ausiliari, tribunali). La trattazione del CIC è, quindi, solo esemplificativa: tenendo conto che il Codice ha valore universale, il legislatore ha voluto dare disposizioni solo per alcuni organismi e uffici giudicati indispensabili in ogni diocesi o bisognosi di particolare sottolineatura vista la loro novità (è il caso del *"Moderator Curiae"* e del Consiglio episcopale).

Resta impregiudicata la possibilità del Vescovo di integrare con altri organismi, uffici e incarichi personali la propria Curia, anche utilizzando le indicazioni date da EI e da VP. Si può però condi-

⁽⁵⁾ Si osservi che per la Curia Romana il CIC non fa riferimento alle persone, ma elenca solo i diversi dicasteri, riferendosi in conclusione ad *"aliis Institutis"* (cf. can. 360). Un accenno alle persone è invece contenuto, come già ricordato, nel can. 334, che tratta più genericamente dei collaboratori del Papa.

vedere l'osservazione di Urso secondo cui il fatto che il CIC non accenni minimamente agli uffici pastorali, porta a concludere che le istanze presenti nel Concilio e nei documenti postconciliari non *"abbiano trovato adeguata risposta nel codice rinnovato"* e che la Curia non sembra aver acquistato nel CIC *"quell'ampio respiro pastorale che ci si attendeva"* (6). Sempre a parere dello stesso autore, il CIC non sarebbe coerente nell'includere nella Curia diocesana il Consiglio per gli affari economici e non il Collegio dei consultori, che ha molti compiti paralleli a quello del Consiglio per gli affari economici soprattutto in materia amministrativa, e i Consigli presbiterale e pastorale (7). Non è possibile, a questo punto dell'analisi del canone, formulare un giudizio su questa osservazione: occorrerà tornare su di essa più oltre, dopo aver precisato meglio, alla luce del can. 469, il compito degli *"instituta"* e delle persone che compongono la Curia.

3. Curia e *"uffici ecclesiastici"*

Sempre all'interno della considerazione della composizione della Curia diocesana, pare importante soffermarsi sul tema degli uffici ecclesiastici. Si è visto che l'espressione del can. 469 *"institutis et personis"* vuole indicare che la Curia non è articolata solo in uffici ecclesiastici, ma è composta anche da organismi a carattere collegiale e da persone che propriamente non possono essere considerate titolari di un ufficio. Ciò non toglie che la struttura fondamentale della Curia sia data da una serie di uffici ecclesiastici, a incominciare da quelli elencati dallo stesso Codice: Vicario generale, cancelliere, economo, ecc. Bisognerebbe meravigliarsi del contrario: la Curia, infatti, non può essere un insieme occasionale e disordinato di persone che aiutano il Vescovo. Esige invece competenza, stabilità degli incarichi, coordinamento, ecc.: tutte caratteristiche date dallo strutturarsi in uffici ecclesiastici (cf. cann. 145-196).

Non è questo il luogo per un'ampia trattazione del tema *"ufficio ecclesiastico"*, pur interessantissimo. Rinviano a specifici studi in materia (8), è sufficiente accennare ad alcune questioni relative al rapporto Curia diocesana – uffici ecclesiastici.

(6) Urso P., *La curia diocesana*, p. 80.

(7) Cf *ivi*, p. 79-80.

(8) Per es.: DE PAOLIS V. – MONTAN A., *Il primo libro del Codice: Norme generali (cann. 1-203)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, Roma 1986 (2ª ed.), p. 217-438; 402-429; COCCOPALMERIO F., *Note sul concetto di ufficio ecclesiastico*, «La Scuola Cattolica» 116 (1988) 60-73.

a. La costituzione degli uffici della Curia diocesana

Secondo il can. 145, § 1 un ufficio ecclesiastico viene costituito "*ordinatione sive divina sive ecclesiastica*"; a sua volta, il § 2 dello stesso canone precisa che "*obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur*". Questo paragrafo del can. 145 permette di affermare che l'"*ordinatio ecclesiastica*" con cui vengono costituiti gli uffici – ed evidentemente nel caso degli uffici della Curia non si può parlare di "*ordinatio divina*" – consiste o in una disposizione di diritto ("*iure quo officium constituitur*") o in un decreto con il quale l'ufficio viene anche contemporaneamente conferito ("*decreto ... quo constituitur simul et confertur*"). Sia la disposizione normativa, sia il decreto dell'autorità competente costituiscono l'ufficio individuando nell'ambito ecclesiale uno specifico incarico ("*munus*") con una finalità ecclesiale e, in concreto, determinando i diritti e i doveri che la sua assunzione comporta per il titolare dell'ufficio stesso.

A ben guardare, le affermazioni del § 2 del can. 145 non sono del tutto soddisfacenti e non rendono pienamente ragione della complessità degli elementi che entrano in gioco nella costituzione di un ufficio ecclesiastico e, in particolare, non evidenziano correttamente l'intreccio tra attività di tipo legislativo e attività di tipo esecutivo implicato nella costituzione di un ufficio ⁽⁹⁾. Alcuni esempi, sempre riferiti alla Curia, possono servire a chiarire quanto si vuole evidenziare.

Si prenda il caso dell'economo: per sé l'ufficio di economo è costituito dal Codice (quindi "*iure*"), che lo prevede obbligatoriamente in ogni diocesi e ne descrive doveri e diritti (cf. can. 494). Il Vescovo nel caso dell'economo diocesano può limitarsi a nominare il titolare dell'ufficio, con un provvedimento che indubitabilmente implica la sola potestà esecutiva, essendo configurabile come un atto amministrativo singolare (cf. cann. 35ss.) e, precisamente, un decreto singolare (cf. cann. 48ss.).

L'ufficio del cancelliere, invece, è sì costituito dal Codice (cf. cann. 482ss.), ma il Codice stesso sembra suggerire un completamento della descrizione delle sue funzioni in sede di diritto particolare ("*... cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particolari statuatur, ...*"). In concreto, il diritto particolare che determina l'ufficio di cancelliere, può essere contenuto nelle disposizioni legislative sinodali, in un provvedimento vescovile, nello statuto

(9) Cf COCCOPALMERIO F., *ivi*, 70.

della Curia diocesana approvato dal Vescovo, ecc. Nel caso dell'ufficio del cancelliere, sempre che non ci si limiti alle sole disposizioni codiciali, il Vescovo deve emanare un provvedimento a carattere normativo, a cui si aggiungerà, ogni volta che si rende necessario, il provvedimento, a carattere esecutivo, di nomina del titolare dell'ufficio.

Altra configurazione presenta il caso del Vicario episcopale. Si tratta di un ufficio per sé non obbligatorio (*"Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecetano unus vel plures Vicarii episcopales ..."*; can. 476). Di conseguenza, perché esso possa essere costituito come ufficio in una determinata diocesi è necessario un provvedimento, a carattere esecutivo, con il quale il Vescovo decida di costituire un Vicario episcopale, determinandone contemporaneamente (e necessariamente) l'ambito di competenza ⁽¹⁰⁾.

I tre esempi presentati permettono di trarre alcune conclusioni valide per ogni tipo di ufficio ecclesiastico (sempre *"ordinatione ecclesiastica"*) e quindi anche per quelli della Curia diocesana:

1. la costituzione di un ufficio ecclesiastico implica sempre un'attività di tipo normativo a volte completata da un provvedimento di carattere esecutivo (che consiste nell'erigere concretamente in un preciso ambito un ufficio previsto astrattamente da una norma) ⁽¹¹⁾.
2. Nel caso in cui un ufficio sia per sé costituito *"iure"* e sia previsto obbligatoriamente (ad esempio l'economo diocesano), l'ufficio è costituito nell'ambito di una determinata diocesi a prescindere dalla nomina del titolare: se questi manca, l'ufficio esiste, anche se vacante. Invece, un ufficio normato dal diritto universale (e quindi *"iure"*), ma non previsto come obbligatorio (ad esempio il Moderator Curiae), non esiste nell'ambito di una determinata diocesi fino al provvedimento esecutivo del Vescovo con cui viene costituito.

(10) Se il Vescovo non si limita a determinare l'ambito nel quale il Vicario episcopale dovrà esercitare i diritti e i doveri previsti dal Codice, ma precisa ulteriormente i compiti del Vicario, è chiaro che l'intervento vescovile assumerà una connotazione di carattere normativo e non più di mera esecutività.

(11) Si noti che la necessità di un provvedimento esecutivo per costituire un ufficio non è indicata nel CIC dall'uso di un particolare vocabolo. Ci si aspetterebbe che quando l'ufficio è già costituito *"iure"* si utilizzasse, in riferimento al titolare, il termine *"nominetur"*; dove invece occorre anche costituire a livello diocesano l'ufficio, il termine *"constituatur"*. Il CIC, invece, sembra usare i due vocaboli come sinonimi: cf. il can. 476, riferito ai Vicari episcopali (*"constitui possunt"*) e il can. 473, § 2, relativo al Moderator Curiae (*"nominari potest"*).

3. Il provvedimento di nomina di un titolare a un ufficio ecclesiastico è del tutto distinto e autonomo rispetto al provvedimento di costituzione di un ufficio anche se questo fosse solo di carattere esecutivo (come nel caso della decisione di costituire nella Curia diocesana il Moderator Curiae). In questo senso, il decreto di cui parla il § 2 del can. 145, con il quale l'ufficio ecclesiastico "*constituitur simul et confertur*", può essere inteso solo come un unico documento e non come un unico provvedimento. Gli atti del Vescovo sono, invece, almeno due: uno, con carattere per sé di perpetuità, che determina (eventualmente anche a livello normativo) l'ufficio; il secondo, con carattere transeunte, che conferisce la titolarità dell'ufficio a una determinata persona.

Quest'ultima osservazione permette di scendere al concreto della prassi delle Curie diocesane per rilevare come molte volte non si distingue a sufficienza tra costituzione e conferimento di un ufficio, sia all'interno delle stesse Curie, che nel più vasto ambito delle diocesi. Talvolta, poi, non si fa uno sforzo adeguato per configurare con precisione i singoli uffici, accontentandosi spesso della prassi consuetudinaria e delle delimitazioni di competenza tra i diversi uffici, nate quasi dal caso se non da conflitti tra i diversi responsabili. Non si vuole certo auspicare un rigido formalismo, ma un maggiore impegno nel determinare natura e competenza dei singoli uffici e nel distinguere accuratamente tra ufficio e titolare (possibilmente nominato "*ad tempus*") porterebbe certo a evitare disorganizzazione, conflitti di competenze, personalismi, ecc. La strada migliore sembra essere quella, già sperimentata da alcune diocesi e attuata per il Vicariato di Roma da VP, di uno Statuto della Curia diocesana – eventualmente integrato da un Regolamento – che determini i diversi uffici e organismi, le loro competenze, la loro eventuale articolazione in sezioni o settori (cf. EI 200), le modalità di programmazione e di coordinamento, i diritti e i doveri delle persone impegnate in Curia, ecc. ⁽¹²⁾.

b. Nomina, diritti e doveri dei titolari di uffici ecclesiastici nell'ambito della Curia

La nomina di chi deve diventare titolare di un ufficio nell'ambito della Curia diocesana è regolamentata dal can. 470, che afferma:

(12) Lo Statuto della Curia avrebbe insieme carattere esecutivo nei confronti della normativa universale, integrata dalle disposizioni della Conferenza episcopale, e carattere normativo, presentandosi come vera e propria espressione del diritto particolare diocesano (sulla connotazione legislativa degli statuti cf. can. 94, § 3).

“Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum”. Si tratta di una disposizione che suscita alcune perplessità. Per prima cosa sembra che il verbo *“exercere”* sia meno corretto se utilizzato in riferimento ad *“officia”*: per sè, stando al can. 145, è il *“munus”* che deve essere esercitato e l’ufficio consiste, appunto, in un *“munus”* da esercitarsi stabilmente nell’ambito ecclesiale. A parte questa osservazione, vengono spontanee due domande. Anzitutto, perché il legislatore ha voluto questo canone quando esisteva già la disposizione, senza dubbio applicabile agli uffici della Curia, del can. 157 (*“Nisi aliud explicitè iure statuatur, Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari”*)? Secondariamente, perché insistere sulla nomina e non su altri aspetti legati alla titolarità di un ufficio ecclesiastico (per es. la sua cessazione) o anche, stando al momento della nomina, sui requisiti di chi viene chiamato a collaborare con il Vescovo nell’ambito della Curia? ⁽¹³⁾.

Anche sui diritti e doveri dei titolari degli uffici ecclesiastici il Codice è molto sobrio; anzi, il can. 471 ricorda solo due obblighi: la promessa *“de munere fideliter adimplendo”* e l’osservanza del segreto. La cosa è più comprensibile, se si tiene conto del fatto che, come ricorda l’ormai molte volte citato can. 145, § 2, gli obblighi e i diritti connessi con ciascun ufficio sono determinati dalle disposizioni che lo costituiscono ⁽¹⁴⁾.

c. Titolari di uffici ecclesiastici e altri addetti alla Curia diocesana

Le disposizioni dei cann. 470-471 appena commentate e, più in generale, quelle del Titolo IX del Libro I del CIC (*“De officiis ecclesiasticis”*) si applicano ovviamente solo agli addetti alla Curia titolari di uffici ecclesiastici e non alle altre persone che collaborano con il Vescovo sempre nell’ambito della Curia. Diventa, allora, importante capire quando ci si trova di fronte a un ufficio ecclesiastico. Alla luce delle riflessioni sopra accennate, il can. 145

(13) Si vedano le disposizioni di EI 98, 200, 209 lett. e); Vp 1, che possono essere utilmente riprese negli eventuali statuti delle Curie diocesane.

(14) Anche sui diritti e doveri in generale di tutti gli addetti alla Curia si vedano altri documenti oltre al CIC: per es.: CD 27; EI 200; VP 1; PB artt. 33-35. È interessante notare, in questi testi magisteriali, l’insistenza con cui si richiede che i sacerdoti addetti alla Curia esercitino anche direttamente un ministero di cura d’anime (per es. ultimamente PB 35, che però, correttamente, sottolinea che ogni opera prestata negli organismi della S. Sede – e si potrebbe dire, analogicamente, nelle Curie diocesane – *“cooperatio est in actione apostolica”*). Sulla scelta degli addetti alla Curia e sui loro diritti-doveri, v. anche Urso P., *La curia diocesana*, 85-86.

dovrebbe dare sufficienti criteri per individuare gli uffici ecclesiastici, anche nell'ambito della Curia.

Perché si abbia un ufficio ecclesiastico è necessaria la simultanea presenza dei seguenti elementi:

1. un "*munus*", un incarico da esercitare;
2. "*stabiliter constitutum*": quindi non a carattere temporaneo od occasionale, ma destinato a permanere pur nel mutamento dei titolari;
3. "*in finem spiritualem exercendum*": dove "spirituale" è da intendersi come "ecclesiale" (v. i fini ecclesiali elencati nel can. 114, § 2 e nel can. 1254, § 2);
4. "*ordinatione sive divina sive ecclesiastica*": si è visto sopra come l'ordinazione ecclesiastica – che è quella che interessa quando si parla di Curia – consiste nella costituzione dell'ufficio che implica sempre una disposizione normativa e, talvolta, una esecutiva.

Quest'ultimo criterio è quello più immediato: si può affermare che nella Curia diocesana sono propriamente uffici ecclesiastici solo quelli esplicitamente costituiti dal diritto universale, dal diritto particolare o sulla base di essi. Non è inutile, però, ai fini pratici porsi la questione al contrario: quali compiti esercitati di fatto nella Curia diocesana devono essere correttamente costituiti come uffici ecclesiastici? Qui soccorrono i criteri della stabilità e della finalità ecclesiale: non sono uffici ecclesiastici, né devono essere costituiti come tali, gli incarichi temporanei, anche di particolare rilevanza per la vita della diocesi, e quelli che non sono specificamente ecclesiali, anche se molto utili al buon andamento della Curia (per es.: l'incarico di usciere, telefonista, dattilografa, addetto alle spedizioni, ecc.) ⁽¹⁵⁾.

Si osservi che sono a tutti gli effetti uffici ecclesiali anche gli incarichi ecclesiali stabilmente ricoperti dai collaboratori dei responsabili degli uffici di Curia ⁽¹⁶⁾. Il CIC, ad esempio, concepisce chiaramente come ufficio ecclesiastico quello del vice-cancelliere, definito come "*adiutor*" del cancelliere e quello degli eventuali "*notarii*" di Curia (cf. cann. 482 ss.), tutte persone che operano nell'ambito dell'"ufficio" Cancelleria vescovile con un compito specificamente ecclesiale. E' evidente che affinché si possa parlare

(15) Sulla delimitazione del concetto di ufficio ecclesiastico e sulla sua concreta applicazione ai diversi casi, cf. URRUTIA F. J., *Il Libro I: le norme generali*, «La Scuola Cattolica» 112 (1984) 146-173: nt. 47, p. 167.

(16) Il termine "uffici" è qui inteso nel senso comune e non secondo la definizione del can. 145.

di uffici ecclesiastici a proposito anche di queste persone, è necessario che il loro incarico stabile sia previsto negli ordinamenti della Curia.

Sembra poi che possa essere considerato come ufficio ecclesiastico anche la partecipazione a organismi a carattere collegiale, dotati di stabilità: il Consiglio per gli affari economici, i vari consigli, le diverse commissioni, ecc. (17).

Resta infine da osservare che tutte le persone che prestano la loro opera nell'ambito della Curia diocesana senza essere titolari di un ufficio ecclesiastico, sono comunque soggetti di diritti e di doveri. Anche a loro riguardo devono provvedere gli ordinamenti della Curia diocesana dando norme ispirate a criteri di giustizia, di equità, di corretta e intelligente organizzazione, ecc. e finalizzate a creare nella Curia una vera "comunità di lavoro" (18).

4. *L'esercizio della potestà di governo nell'ambito della Curia diocesana*

L'essere addetto alla Curia diocesana e soprattutto l'essere titolare di un ufficio ecclesiastico nell'ambito della Curia può comportare l'esercizio della "*potestas regiminis*" (19). Non si tratta evidentemente della potestà legislativa riservata al Vescovo diocesano (cf. can. 391, § 1), ma della potestà esecutiva e della potestà giudiziaria. Quest'ultima viene esercitata dal Vescovo "*sive per se sive per Vicarium iudiciale et iudices*", secondo le disposizioni del Libro VII del CIC a cui anche il can. 472 rinvia.

Per quanto riguarda, invece, la "*potestas executiva*", essa viene esercitata dal Vescovo "*sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris*" (can. 391, § 2). Non c'è dubbio, quindi, che i Vicari generali e i Vicari episcopali siano, in quanto tali, titolari di potestà esecutiva. Si tratta di una potestà esecutiva "ordinaria", perchè "*ipso iure alicui officio adnectitur*" (can. 131, § 1),

(17) Cf. COCCOPALMERIO F., *Note sul concetto di ufficio ecclesiastico*, p. 67-68.

(18) Anche per gli addetti laici della Curia valgono i cann. 231, § 2 e 1286. Molto interessanti e da riprendere con gli opportuni adattamenti nelle Curie diocesane l'*Adnexum II* alla PB "*De Apostolicae Sedis adiutoribus uti laboris Communitate de qua in articulis a 33 ad 36*" e la "*Epistula Summi Pontificis Ioannis Pauli II de laboris significatione qui Apostolicae Sedi praebetur*" (il testo dei due documenti su *L'Osservatore Romano* del 29 giugno 1988, p. VII-VIII).

(19) Sul dibattutissimo tema della "*potestas*" si veda come primo approccio: DE PAOLIS V. - MONTAN A., *Il Libro primo ...*, 374-401; URRUTIA F. J., *Il Libro I ...*, 163-166; CELEGHIN A., *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia 1986.

come risulta chiaramente oltre che dal citato can. 391, § 2 anche dal can. 479; anzi, di una potestà esecutiva ordinaria “generale”, che li qualifica come “Ordinari”(cf. can 134, § 1). Come manifesta il loro nome (“vicari”), la potestà esecutiva ordinaria di cui essi sono titolari è da intendersi come “vicaria” nei confronti di quella del Vescovo (cf. can. 131, § 2) ⁽²⁰⁾.

Se è chiaro che i Vicari generali ed episcopali sono soggetti che godono potestà esecutiva ordinaria, può non essere altrettanto evidente che anche altri addetti della Curia possano essere titolari di potestà esecutiva. Alcuni dubbi possono sorgere dalla lettura dello stesso CIC. Per esempio, il can. 391, § 2, appena sopra citato, potrebbe essere interpretato in senso restrittivo come se volesse affermare che la potestà esecutiva, nell'ambito di una diocesi, può essere esercitata solo dal Vescovo direttamente o tramite i suoi Vicari, escludendo quindi dal suo esercizio altre persone della Curia. Anche il can. 474 sembra spingere nella stessa direzione. Afferma: *“Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ...”*. Pare pertanto che *“ad validitatem”* tutti gli *“acta curiae”*, destinati ad avere effetto giuridico, e quindi – se ben si interpreta – implicanti l'esercizio di una potestà esecutiva, devono essere sottoscritti da un Ordinario e non da un altro addetto alla Curia diocesana.

Per superare queste difficoltà può essere utile ricordare le disposizioni codiciali sulla potestà (cf. il Titolo VIII del Libro I) e soprattutto quelle sulla potestà delegata, dalle quali risulta con chiarezza che *“potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum ...”*(can. 137, § 1). Il Vescovo diocesano e i suoi Vicari possono quindi delegare parte della loro potestà a un addetto di Curia, che può compiere legittimamente e con piena validità gli atti per cui è stato delegato, sempre che egli sia abile a esercitare la potestà (cf. can. 129). Il can. 474 va quindi letto come se affermasse che gli *“acta curiae”* vanno sottoscritti *“ad validitatem”* dall'Ordinario o da un suo delegato.

(20) La potestà esecutiva propria dei Vicari del Vescovo, anche quella dell'unico Vicario Generale, non coincide mai con la potestà esecutiva propria del Vescovo, non solo perché il Vescovo può riservarsi la potestà di porre determinati atti amministrativi (cf. can. 479, § 1), ma anche perché *“quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelliguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2 equiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato”* (can. 134, § 3). Sul tema della potestà concessa ai Vicari *“de speciali mandato”*, si veda: MUELLER H., *De speciali Episcopi mandato iuxta CIC/1983*, «Periodica de re morali canonica liturgica» 79 (1990) 219-241.

Ma ci si può domandare: gli addetti di Curia possono esercitare la potestà esecutiva solamente come delegati? In altre parole, non possono godere di una potestà esecutiva ordinaria, connessa cioè con il loro ufficio (cf. can. 131, § 1), sempre che siano titolari di un ufficio ecclesiastico? Non si vede perché ciò non potrebbe essere possibile. Se, infatti, per esercitare un "*munus*" così come previsto da una concreta "*ordinatio ecclesiastica*" è necessaria una determinata potestà, questa deve essere annessa all'ufficio ed è quindi "ordinaria" e non "delegata". Per fare un esempio: se il Vescovo, utilizzando tra l'altro una possibilità che gli è esplicitamente concessa dal can. 1278, decide di comprendere tra i compiti dell'economo della sua diocesi anche quello della vigilanza di cui al can. 1276, § 1, pare corretto che nello stesso provvedimento costitutivo dell'ufficio di economo conceda al titolare tutta la potestà implicata nel compito di vigilanza ⁽²¹⁾.

Sul tema della potestà esecutiva concessa agli addetti di Curia ancora quattro brevi annotazioni. La prima consiste nel sottolineare che la potestà annessa a un ufficio nell'ambito della Curia si configura come "vicaria": non nel senso pieno che questa qualificazione può avere nel caso dei Vicari generali ed episcopali (che possono considerarsi "vice-Vescovo diocesano" nell'ambito della potestà esecutiva), ma comunque nel senso che chi esercita una potestà nell'ambito della Curia diocesana lo fa a nome del Vescovo ⁽²²⁾. Occorre poi osservare che la potestà connessa a un ufficio ecclesiastico, e quindi "ordinaria", può essere delegata secondo le usuali disposizioni in materia: il Vescovo deve tenere presente questo fatto quando conferisce una determinata potestà nell'atto costitutivo di un ufficio. In terzo luogo è necessario notare che la potestà connessa a un ufficio ecclesiastico diocesano non può mai essere "generale", altrimenti quell'ufficio si configurerebbe come un ufficio di Vicario generale o episcopale ⁽²³⁾. Infine, non

(21) Il fatto stesso che il CIC preveda l'affidamento di un compito specifico dell'Ordinario ("*Ordinarii est sedulo advigilare ...*": can. 1276, § 1) a chi non è Ordinario (nel caso concreto, l'economo) fa comprendere che quanto dal Codice viene attribuito a un Ordinario, salvo esplicita riserva, può essere attribuito anche a un delegato o al titolare di un ufficio, al quale sia annessa una determinata potestà.

(22) Tutti gli uffici diocesani possono essere considerati in senso lato "vicari" rispetto a quello del Vescovo diocesano (cf. COCCOPALMERIO F., *Note sul concetto di ufficio ecclesiastico*, 68-70); ma gli uffici che compongono la Curia hanno un riferimento più stretto e immediato al Vescovo rispetto ad altri uffici diocesani, e ciò per il rapporto del tutto particolare che lega la Curia al Vescovo.

(23) Se, per esempio, il Vescovo annettesse all'ufficio di economo tutta la potestà concernente l'amministrazione dei beni, costituirebbe non l'ufficio di economo diocesano, ma quello di Vicario episcopale per il settore economico.

è inutile richiamare la necessità di una precisione terminologica nel designare i responsabili degli uffici di Curia: per esempio, il termine “delegato” dovrebbe essere utilizzato solo per designare chi effettivamente gode di una potestà delegata e non per chi è titolare di un ufficio con annessa una potestà o è genericamente incaricato del Vescovo, senza avere alcuna potestà.

Si può concludere queste riflessioni sulla potestà esecutiva esercitata dagli addetti di Curia, ribadendo ancora una volta l'importanza di una corretta organizzazione della Curia stessa e, soprattutto, di una precisa determinazione – anche in riferimento alla potestà loro annessa – dei diversi uffici ecclesiastici in essa costituiti.

5. *I laici possono essere titolari di uffici nell'ambito della Curia diocesana?*

Che anche i laici possano essere titolari di uffici nell'ambito della Curia diocesana non dovrebbe costituire un problema e neppure una novità. Già nel CIC/1917, infatti, alcuni uffici di Curia, anche se di non grande importanza e da intendersi “*lato sensu*” (come uffici cioè che non implicavano l'esercizio della potestà: cf. can. 145 del CIC/1917), erano affidabili ai laici: per esempio l'ufficio di “*notarius*” (cf. can. 373, § 3 del CIC/1917) o di “*cursor*” o di “*apparitor*” (cf. can. 1592 del CIC/1917).

Ora, il can. 228, § 1 del Codice vigente stabilisce in via generale: “*Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent*”. Stando a questa affermazione di principio, il Vescovo può affidare ai laici nell'ambito della Curia i più diversi incarichi e persino la titolarità di un ufficio ecclesiastico vero e proprio, purché ciò sia “*secundum iuris praescripta*”. Pertanto, stando agli uffici previsti dal CIC nell'ambito della Curia diocesana, senza considerare quelli connessi con l'esercizio della potestà giudiziaria, possono essere laici il cancelliere e il suo vice (cf. cann. 482-483); i notai (cf. can. 483; salvo però “*in casibus quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit*”: cf. can. 483, § 2); i membri del Consiglio per gli affari economici (cf. can. 492, § 1); l'economista (cf. can. 494).

La titolarità di un ufficio ecclesiastico comporta per il laico anche l'esercizio di una potestà ecclesiastica? Come è noto l'attuale definizione di ufficio non prende in considerazione, diversamente da quanto faceva il can. 145 del CIC/1917, l'esercizio della potestà. L'essere titolare di un ufficio ecclesiastico non implica quindi au-

automaticamente la titolarità di una potestà. Si può allora modificare la domanda: premesso che i laici possono essere in generale titolari di un ufficio ecclesiastico, è possibile che essi siano titolari di un ufficio a cui per costituzione è annessa una potestà?

La risposta è tutt'altro che pacifica in dottrina ⁽²⁴⁾. Anche i dati codiciali non sembrano offrire una risposta risolutiva. Oltre al citato can. 228, § 1, che però non entra nel merito del problema della potestà, occorre ricordare il § 2 del can. 129 (*"In exercitio eiusdem potestatis – cioè "regiminis" o "iurisdictionis" –, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt"*), che afferma non tanto una titolarità di potestà, ma una cooperazione al suo esercizio, e il § 1 del can. 274 (*"Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici"*), che sembra escludere comunque per i laici un esercizio della *"potestas regiminis"*, almeno quella connessa ad un ufficio ⁽²⁵⁾. Resterebbero da elencare tutti i casi previsti dal CIC in cui i laici possono assumere la titolarità di un ufficio ecclesiastico, con il quale sembrerebbe connessa una potestà. Basti, però, ricordare il caso del giudice laico (cf. can. 1421, § 2), possibilità già introdotta, precedentemente al CIC, dal M. P. *"Causas matrimoniales"* e già allora discussa: sembra difficile escludere dall'ufficio di giudice l'esercizio di una qualche potestà. Per completezza occorre anche accennare a PB art. 7, che elenca anche i fedeli laici tra i possibili membri dei Dicasteri della Curia Romana, *"hac tamen lege, ut ea, quae exercitium potestatis regiminis requirunt, reserventur iis qui ordine sacro insigniti sunt"*. Il riferimento non agli uffici, ma agli affari in generale (*"ea, quae exercitium ..."*) sembra connotare questa disposizione di una rigidità ancora maggiore del can. 274, § 1: non solo l'esercizio della potestà connessa a un ufficio, ma l'esercizio di qualsiasi potestà, anche delegata, viene precluso ai fedeli laici.

Che cosa si può concludere? Forse una via di soluzione può essere trovata nell'evidenziare il carattere "vicario" e di stretta connessione con il Vescovo che contraddistingue la Curia diocesana. Se questo è vero, il fatto che un laico sia incaricato dal Vescovo di un particolare compito implicante in qualche modo una potestà

(24) Oltre agli studi indicati nella nota 19, sul problema specifico della potestà dei laici, si veda: CORECCO E., *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La Scuola Cattolica» 112 (1984) 194-218 (l'autore propende per una concezione della potestà che esclude una titolarità dei laici).

(25) Non verrebbe escluso, quindi, l'esercizio della potestà delegata. Si osservi che il can. 150 ha una riserva per i sacerdoti solo nel caso di *"officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur"*.

esecutiva o venga persino nominato a un ufficio, al quale sia connessa una certa potestà, ci sembra vada più nella linea della “cooperazione” all’esercizio della potestà esecutiva propria del Vescovo che nella linea della titolarità in proprio di una potestà ⁽²⁶⁾.

II. “...QUAE EPISCOPO OPERAM PRAESTANT ...”

1. *Il carattere ministeriale della Curia diocesana*

Si è appena sopra sottolineato il carattere di vicarietà e di stretto legame della Curia con il Vescovo. La Curia, infatti, non ha una sua autonomia, ma trova senso solo in riferimento al Vescovo e nell’essere al suo servizio quasi identificandosi con lui. E’ questo il significato dell’espressione “*Episcopo operam praestant*” del can. 469 e quello di CD 27 (“... *pastorali Episcopi ministerio adiutricem operam praestare ... Curia dioecesis ita ordinetur ut aptum instrumentum Episcopo fiat ...*”) e di EI 200 (“... *episcopo ... opem praestant et cum eo quasi unum efficiunt*”).

Si può quindi parlare di una caratteristica “ministeriale” e “strumentale” della Curia diocesana e anche di un suo carattere “vicario” rispetto al Vescovo, riprendendo così, per un’analogia che pare del tutto legittima, quanto afferma PB circa il rapporto tra Curia Romana e Romano Pontefice. Vale la pena riportare alcuni passaggi: “*Plane inde elucet praecipuam notam omnium singulorumque Romanae Curiae Dicasteriorum esse eius indolem ministerialem ... Haec indoles ministerialis vel instrumentalis aptissime revera videtur huius valde benemeriti venerandique instituti naturam definire eiusque actionem significare, quae totae in eo consistunt ut auxilium Summo Pontifici eo validius et efficacius praestet, quo magis conformiter ac fidelius eius voluntati sese praeberentur*”(PB n. 7); “*Praeter hanc indolem ministerialem, a Concilio Vaticano II character, ut ita dicamus, vicarius Romanae Curiae in luce ulterius ponitur, quandoquidem ipsa, ... , non proprio iure neque proprio marte operatur ...*” (PB n. 8).

(26) Il discorso vale ovviamente per una cooperazione vicaria parziale (per es. quella dell’economo che svolga una funzione di vigilanza a nome dell’Ordinario – cf. can. 1278 e 1276, § 1 – o che, sempre a nome dell’Ordinario, autorizzi gli atti che superano l’amministrazione ordinaria – cf. can. 1281, § 1), altrimenti occorrerebbe concludere che un laico può essere nominato Vicario generale.

2. Il carattere ecclesiale della Curia diocesana

Il carattere strumentale della Curia diocesana rispetto al Vescovo significa che essa, al limite, potrebbe non esistere se il Vescovo riuscisse da solo a svolgere il suo ministero? L'ideale, quindi, anche se purtroppo inattuabile, sarebbe che il Vescovo fosse in grado di affrontare il proprio compito da solo? Se così fosse si potrebbe applicare, ancora una volta analogicamente, quanto Innocenzo III affermava riferendosi alla sua Curia (il testo è citato in PB n. 3): *"Quia vero lex humanae conditionis non patitur nec possumus in persona propria gerere sollicitudines universas, interdum per fratres nostros, qui sunt membra corporis nostri, ea cogimur exercere, quae si commoditas ecclesiae sustineret, personaliter libentius implemus"*.

Così però non è. Il Vescovo non è un isolato nella Chiesa, né un accentratore della missione della Chiesa. Anzi nello svolgere il suo stesso ministero il Vescovo non può prescindere dalla collaborazione della comunità cristiana: non per motivi pratici, ma per motivi ecclesiologici. Afferma LG 30: *"Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut totam missionem salvificam Ecclesiae versus mundum in se solos suscipiant, sed praeclarum munus suum esse ita pascere fideles eorumque ministraciones et charismata ita recognoscere, ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperentur"*. E il Direttorio pastorale dei Vescovi: *"Episcopus, gravia munera gerens magistri et sacerdotis et pastoris in assignata sibi dominici gregis parte, cooperatione totius communitatis indiget: non tantum, etsi principaliter, presbyterorum et diaconorum, ... sed etiam ceterorum christifidelium. Hi enim, vi sacerdotii communis, vocantur et ad participandum communem apostolatatum in Ecclesiam et ad gravem cooperationem, ..., pastoribus exhibendam"* (EI 18).

In conclusione, la Curia diocesana ha sì un carattere strumentale rispetto al Vescovo, ma è anche un modo con cui si esprime la comunione ecclesiale e la corresponsabilità di ogni fedele nei confronti dell'unica missione della Chiesa. Si comprende, quindi, che la Curia non possa essere considerata un organismo puramente tecnico. Di conseguenza dovranno essere chiamate a farne parte persone non solo tecnicamente competenti, ma anche dotate di un profondo senso ecclesiale (27).

Si capisce, infine, che la presenza nell'ambito della Curia di commissioni, consulte, consigli, ecc., composti da persone in qual-

(27) *"Episcopus ... illos ad varia Curiae officia deligit, qui tum peculiari rerum agendarum peritia, tum pietate et pastoralis studio excellant"* (EI 200).

che modo rappresentative dell'intera comunità ecclesiale, non ha solo lo scopo di fornire al Vescovo delle buone consulenze e delle utili indicazioni provenienti da un lavoro di gruppo, ma di realizzare una corresponsabilità ecclesiale nei vari settori della pastorale.

III. "... IN REGIMINE UNIVERSAE DIOECESIS

Qual è il proprio della ministerialità della Curia rispetto al Vescovo diocesano? Non è la collaborazione generica ai "*tria munera*" del Vescovo pastore (cf. can. 375), ma è "*operam praestare*" al governo ("*in regimine*") di tutta la diocesi. Si tratta, quindi, di collaborazione al "*munus regendi*" e di una collaborazione di carattere generale ("*universae dioecesis*"). La Curia per sé non offre il suo aiuto al Vescovo in quanto "*doctrinae magister*" o "*cultus sacerdos*", ma in quanto "*gubernationis minister*". Naturalmente il ministero episcopale è sempre unitario e non può essere scisso in tre compiti. I "*tria munera*" sono solo diverse accentuazioni, che si implicano a vicenda, dell'unica missione episcopale. Di conseguenza, la Curia diocesana è sempre finalizzata alla cooperazione all'intera missione del Vescovo, anche se sotto il particolare profilo del "*regimen dioecesis*".

E' da osservare che anche altri aiutano il Vescovo nel suo compito di governo, per esempio i parroci (cf. can. 515, § 1). L'aiuto della Curia è però specifico perché ha un carattere generale: è per tutta la diocesi e non solo per qualche settore di essa o per qualche comunità particolare esistente nel suo ambito.

IV. " PRAESERTIM IN ACTIONE PASTORALI DIRIGENDA, IN ADMINISTRATIONE DIOECESIS CURANDA, NECNON IN POTESTATE IUDICIALI EXERCENDA"

1. *Il carattere pastorale della Curia diocesana*

L'ultima parte del can. 469 si presenta come un'aggiunta rispetto al corrispondente can. 363, § 1 del CIC/1917, che pure definiva la Curia come aiuto al Vescovo "*in regimine totius dioecesis*". Qual è il senso di questo ampliamento? Non sembra essere il desiderio di descrivere in modo esaustivo in che cosa consista il "*regimen universae dioecesis*", altrimenti il testo del canone avrebbe usato

l'espressione "*id est*" o simili e non il vocabolo "*praesertim*" (28). Pare piuttosto che l'intento del legislatore sia quello di dare attuazione al desiderio del Concilio: "*Curia dioecesis ita ordinetur ut aptum instrumentum Episcopo fiat, non tantum ad dioecesim administrandam, sed etiam ad opera apostolatus exercenda*" (CD 27). Da qui la sottolineatura, nel can. 469, della collaborazione all'azione pastorale del Vescovo e non solo all'attività amministrativa e giudiziaria. Sulla stessa linea si era già posto il Direttorio pastorale dei Vescovi, che, prima di richiamare l'attività della Curia in riferimento all'amministrazione della diocesi, affermava: "*Curiam ergo instrumentum fieri oportet inquirendi, conficiendi et exsequendi pastoralis rationis, quam Episcopus una cum suis Consiliis perpendit deliberatque*" (EI 200). Anche VP è molto decisa nell'evidenziare non solo il servizio del Vicariato all'attività pastorale del Papa e del Cardinale Vicario, ma anche nell'affermare che "*quodlibet opus vel inceptum intra Vicariatus ambitum initum – quovis in ordine aut gradu auctoritatis – semper suapte natura pastorale est: nempe eo spectat, ut ad effectum deducatur mysterium salutis pro Ecclesia Christi quae Romae est*" (VP 1, § 1). E' da notare in questa citazione la definizione di pastorale come realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa concreta, nel caso quella di Roma.

Perché è sorto questo bisogno di finalizzare esplicitamente l'azione della Curia all'attività pastorale del Vescovo ed anzi di qualificare come "pastorale" tutto quanto realizzato nell'ambito della Curia? Probabilmente perché il "*regimen totius dioecesis*" del can. 363, § 1 del CIC/1917 veniva sentito e vissuto come estraneo alla pastorale cioè – se vale la definizione di VP – alla concreta realizzazione del mistero della salvezza. Di conseguenza l'aiuto fornito dalla Curia al Vescovo non poteva che consistere in un'attività amministrativa e burocratica, pure essa lontana dall'aspetto pastorale della Chiesa.

Sarebbe interessante approfondire le motivazioni di questo modo di sentire e di agire. Probabilmente vanno cercate in una insoddisfacente visione ecclesiologica (la Chiesa vista come "*societas perfecta*"; il "*regimen*" della Chiesa derivato più dal suo essere società, che dalle esigenze della comunione ecclesiale; ecc.); in una riduttiva e settorializzata concezione dell'azione del Vescovo (il Vescovo sentito anzitutto come "governatore" più che come

(28) Concordiamo con Urso nel tradurre "*praesertim*" con "soprattutto" e non con "cioè", come fa la versione italiana (cf. URSO P., *La curia dioecesis*, nt. 11, p. 75). Nello Schema del 1977, elaborato dalla Pontificia Commissione per la riforma del CIC, si utilizzava il termine "*scilicet*" (cf. GIULIANI G., *I canoni* ..., 134).

“pastore”; l’attività “amministrativa” del Vescovo concepita come del tutto distinta dall’attività dell’annuncio della Parola e della celebrazione sacramentale; ecc.); infine, in un’interpretazione “giuridistica” del diritto della Chiesa, sentito come opposto a “pastorale” (si pensi a come nel linguaggio comune ecclesiale sia tuttora presente la contrapposizione tra “giuridico” e “pastorale”) (29). Resta il fatto che anche recentemente PB ha sentito la necessità di sottolineare la caratterizzazione pastorale del potere e dell’autorità del Papa e dei Vescovi (n. 2); di richiamare come principio nel trattare le questioni di Curia l’utilizzo di forme e criteri pastorali (art. 15); di evidenziare il carattere pastorale ed ecclesiale dell’attività della Curia Romana (artt. 33-35).

2. L’articolazione del “*regimen dioecesis*”

Posto il carattere pastorale dell’attività di governo del Vescovo e, di conseguenza, della cooperazione che la Curia presta al Vescovo, è necessario fare un passo avanti cercando di precisare l’attività del Vescovo e le modalità di collaborazione a essa da parte della Curia diocesana. Si è detto che l’ultima parte del can. 469 non vuole offrire una descrizione esaustiva del “*regimen dioecesis*”; dà però alcune indicazioni di massima, riferendosi alla direzione dell’attività pastorale, alla cura dell’amministrazione della diocesi, all’esercizio della potestà giudiziaria.

Per quanto riguarda quest’ultima attività non ci sono problemi a capire di che cosa si tratta ed è perfettamente comprensibile il rinvio, operato dal can. 472, al Libro VII “*De processibus*” (“*Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicialis pertinent, servantur praescripta Libri VII De processibus*”).

Stupisce, invece, che lo stesso canone si limiti ad aggiungere: “... *de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, servantur praescripta canonum qui sequuntur*”. Secondo il can. 469, erano tre le espressioni di governo della diocesi: dov’è finita l’“*actio pastoralis*” da dirigere? In realtà, nel canone che segue immediatamente il can. 472, si parla due volte di “*actio pastoralis*”. La prima, nel § 2, dove si attribuisce l’azione pastorale (ma non si accenna alla sua direzione) ai Vicari generali ed episcopali (senza trattare di quella propria del Vescovo) e ci si preoccupa di stabilire che “*ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastorem*

(29) Si vedano su queste cause le acute riflessioni di ROUCO VARELA A., *El ministerio episcopal y la organización de la Curia*, in *La Curia episcopal* ..., 11-34.

Vicariorum sive generalium sive episcopalium”, senza per altro precisare in che cosa consista questa “*actio pastoralis*” specifica dei Vicari del Vescovo. Si parla di “*actio pastoralis*” la seconda volta nel § 4 dello stesso canone 473: per favorire maggiormente l’attività pastorale il Vescovo può costituire un “consiglio episcopale” composto dai suoi Vicari. Ancora una volta si collega l’“*actio pastoralis*” con i Vicari del Vescovo e non si accenna minimamente all’azione pastorale del Vescovo, né alla collaborazione in questo campo da parte della Curia ⁽³⁰⁾. Occorre quindi concludere che, se si vogliono avere determinazioni sull’aiuto prestato dalla Curia diocesana al Vescovo nella direzione dell’azione pastorale, non ci si può riferire ai canoni del Codice che stiamo esaminando, ma occorre rivolgersi ai documenti extra-codiciali che sopra si è in parte citati.

Tornando, però, alla scarna indicazione del can. 469, pare importante non lasciar cadere la precisazione “*dirigenda*”: la Curia non collabora all’azione pastorale del Vescovo assumendola in prima persona, ma aiutando il Vescovo a dirigere l’azione pastorale di tutta la diocesi, particolarmente per quanto concerne lo studio, l’elaborazione, l’esecuzione del piano pastorale diocesano (cf. EI 200).

In questa funzione l’attività della Curia è molto vicina a quella del Consiglio presbiterale e di quello pastorale. Afferma il can. 495, § 1 che è proprio del Consiglio presbiterale “*Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvere, ut bonum pastorem portioni populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur*”. E il can. 511 dice che spetta al Consiglio pastorale diocesano “*sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere*”. Sono più o meno gli stessi compiti della Curia. I due Consigli sono dunque parte della Curia? Sembra di no. Certamente sia la Curia che i Consigli diocesani hanno lo scopo di aiutare il Vescovo nel governo della diocesi, particolarmente per quanto concerne l’attività pastorale, ma i Consigli in quanto espressione della comunità diocesana, hanno soprattutto la funzione di “consigliare” il Vescovo (solo, tra l’altro, nelle occasioni previste) e di elaborare con lui le linee di politica generale della diocesi; mentre la Curia, in quanto strumentale al Vescovo, ha una funzione più esecutiva – seppur in ambito direttivo –, più quotidiana, più tecnica.

(30) Sull’attuale formulazione del canone in questione sembra aver pesato, in sede di elaborazione, l’eccessiva concentrazione del dibattito sulla figura del Moderator Curiae; la mancata riflessione sul rapporto tra Vicari del Vescovo e Curia (è così pacifico che i Vicari generali ed episcopali siano parte della Curia?); la visione burocratica della Curia (cf. «Communications» 13 (1981) 111-117).

Resta, infine, da esaminare la terza espressione del *“regimen universae dioecesis”* ricordata nel can. 469, cioè l'amministrazione della diocesi. I canoni 473 e seguenti, a cui il can. 472 rinvia specificamente (*“de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, servantur praescripta canonum qui sequuntur”*), offrono purtroppo scarse indicazioni per una definizione di questa attività del Vescovo e soprattutto per l'individuazione delle specifiche modalità di collaborazione ad essa da parte della Curia diocesana.

In concreto è solo il can. 473 che parla dell'amministrazione della diocesi. Al § 1 evidenzia la necessità che il Vescovo curi il coordinamento di tutti gli affari (*“omnia negotia”*) relativi all'amministrazione della Diocesi e la loro finalizzazione al bene della porzione del popolo di Dio a lui affidata. Il § 2 suggerisce, come strumento per attuare in pratica il necessario coordinamento, la costituzione del Moderator Curiae *“cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent”* ⁽³¹⁾.

Non si afferma quindi niente circa la collaborazione della Curia all'attività amministrativa del Vescovo, né si definisce in che cosa essa consista. L'utilizzo, però, nel can. 473 del termine *“negotia”*, riferito all'attività amministrativa, e l'accento nel can. 474 agli *“acta Curiae”*, possono forse suggerire che l'aiuto fornito dalla Curia in questo campo si manifesta nello studio delle pratiche che devono sfociare in un atto amministrativo (cioè in un atto che consiste in una decisione, una nomina, un precetto, una concessione, una autorizzazione, ecc.: cf. il Titolo IV del Libro I), nella predisposizione formale dello stesso (cf. can. 474), nella cura della sua esecuzione. Di più non sembra si possa affermare circa l'amministrazione della diocesi. D'altra parte è nota l'estrema genericità del verbo *“administrare”* nel CIC: si riferisce agli atti amministrativi, ai beni, ai sacramenti, alle diocesi, alle parrocchie, ecc. In fondo, a ben pensarci, anche dirigere l'azione pastorale in diocesi è amministrare la diocesi.

V. CONCLUSIONI

Al termine del lavoro di analisi del can. 469 e, in riferimento a esso, dei canoni seguenti, si ha l'impressione che l'approccio canonistico sulla Curia diocesana sia ancora molto carente.

(31) Sulla discussione concernente l'inserimento della figura del Moderator Curiae nella Curia diocesana in sede di riforma del Codice, si veda GIULIANI G., *I canoni* ..., 116-117 e 123.

Tre sembrano essere le piste ancora da percorrere. Anzitutto l'elaborazione di una riflessione a carattere globale circa la Curia diocesana sul modello di quanto offerto per la Curia Romana dalle prime pagine di PB. Occorrerebbe poi uno sforzo di precisazione dottrinale dei concetti e dei termini che entrano in gioco nel contesto della Curia diocesana: "*officium*", "*potestas*", "*regimen dioecesis*", "*actio pastoralis*", "*administratio dioecesis*", ecc. Infine, pare necessario che a livello di ciascuna diocesi si affronti con sistematicità il problema della strutturazione della Curia (soprattutto dei diversi uffici), del suo rapporto col Vescovo e del suo inserimento nella vita pastorale della Diocesi.

CARLO REDAELLI

Piazza Fontana, 2 – Milano

Dicembre 1991